DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1993

relativa alla conclusione del protocollo alla convenzione dell'8 ottobre 1990 tra i governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica federativa ceca e slovacca e la Comunità economica europea relativa alla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba

(93/114/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che con la decisione 91/598/CEE [4] la Comunità ha approvato la convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba;

considerando che risulta indispensabile attribuire personalità e capacità giuridiche alla Commissione internazionale istituita con la detta convenzione affinché essa possa adempire i propri compiti;

considerando che a tal fine un protocollo a detta convenzione è stato adottato a Magdeburgo il 9 dicembre 1991; che detto protocollo è stato firmato a nome della Comunità;

considerando che è quindi necessario che la Comunità approvi detto protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo alla convenzione dell'8 ottobre 1990 tra i governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica federativa ceca e slovacca e la Comunità economica europea relativa alla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio informa, a nome della Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, nella sua qualità di Stato depositario, che i presupposti necessari per l'entrata in vigore del protocollo sono stati soddisfatti dalla Comunità, in conformità dell'articolo 2 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

[1] GU n. C 185 del 22. 7. 1992, pag. 14.
[2] GU n. C 305 del 23. 11. 1992.
[3] GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 38.
[4] GU n. L 321 del 23. 11. 1991, pag. 24.